



# **REGOLAMENTO SULLE RENDITE DI COMPENSAZIONE PREVIDENZIALE IN SEGUITO A DIVORZIO**

Valido dal 1° gennaio 2018

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

## Indice

Capitolo 1	Ente erogatore e scopo della previdenza.....	1
<b>Art. 1</b>	Ente erogatore .....	1
<b>Art. 2</b>	Scopo.....	1
<b>Art. 3</b>	Unione domestica registrata.....	1
Capitolo 2	Conversione.....	1
<b>Art. 4</b>	Gestione di un conto di libero passaggio .....	1
<b>Art. 5</b>	Richiesta di conversione.....	1
<b>Art. 6</b>	Data della conversione .....	1
<b>Art. 7</b>	Tasso di conversione .....	2
<b>Art. 8</b>	Modalità di versamento .....	2
<b>Art. 9</b>	Termine delle prestazioni.....	2
<b>Art. 10</b>	Interessi di mora.....	2
Capitolo 3	Disposizioni finali.....	2
<b>Art. 11</b>	Luogo di adempimento .....	2
<b>Art. 12</b>	Foro competente.....	2
<b>Art. 13</b>	Modifica del regolamento.....	2
<b>Art. 14</b>	Testo di riferimento.....	3
<b>Art. 15</b>	Entrata in vigore .....	3
Appendice.....		4
<b>Art. 1</b>	Ammontare dei tassi di conversione.....	4
<b>Art. 2</b>	Adeguamento dei tassi di conversione .....	4
<b>Art. 3</b>	Testo di riferimento.....	4
<b>Art. 4</b>	Entrata in vigore .....	4

## Capitolo 1 Ente erogatore e scopo della previdenza

### Art. 1 Ente erogatore

Ente erogatore	<sup>1</sup> L'ente erogatore della previdenza descritta nel presente regolamento è la Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore LPP secondo l'art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP), di seguito denominato «Fondazione».
Sede e vigilanza	<sup>2</sup> La Fondazione ha sede a Zurigo. Essa sottostà alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

### Art. 2 Scopo

La Fondazione ammette un avente diritto a compensazione previdenziale in seguito a divorzio se alla persona in questione spetta una prestazione d'uscita o una rendita vitalizia (art. 124a CC) e la trasferisce alla Fondazione. Su richiesta dell'avente diritto, la Fondazione converte in una rendita l'avere accumulato comprensivo di interessi (art. 60a LPP).

### Art. 3 Unione domestica registrata

Secondo la Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18.06.2004, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. Di conseguenza le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono ai coniugi si applicano in egual misura anche alle persone in vita con unione domestica registrata.

## Capitolo 2 Conversione

### Art. 4 Gestione di un conto di libero passaggio

Conto	<sup>1</sup> A nome della persona assicurata la Fondazione apre e gestisce un conto con interessi per le prestazioni relative a compensazione previdenziale trasferite.
Regolamento applicabile	<sup>2</sup> Finché il titolare del conto non richiede la conversione in una rendita del proprio avere di compensazione previdenziale, fa fede il regolamento applicabile sulla gestione dei conti di libero passaggio.

### Art. 5 Richiesta di conversione

Richiesta	<sup>1</sup> Per convertire l'avere di compensazione previdenziale in una rendita ai sensi dell'art. 60a LPP è necessario che la persona assicurata ne faccia esplicita richiesta alla Fondazione. La relativa richiesta va inoltrata per iscritto alla Fondazione unitamente a una copia della sentenza di divorzio.
Documentazione	<sup>2</sup> La prestazione è versata non appena l'avente diritto ha prodotto tutta la documentazione attestante tale diritto richiestagli dalla Fondazione.

### Art. 6 Data della conversione

Ordinaria	<sup>1</sup> L'età pensionabile ordinaria corrisponde all'età pensionabile ordinaria AVS.
Anticipata	<sup>2</sup> La conversione in rendita può essere richiesta al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS.
Differimento	<sup>3</sup> La conversione in rendita può essere differita per un massimo di cinque anni

dal raggiungimento dell'età pensionabile qualora l'avente diritto intenda continuare l'attività lucrativa.

#### **Art. 7** Tasso di conversione

I tassi di conversione sono riportati nell'appendice.

#### **Art. 8** Modalità di versamento

Ammontare	<sup>1</sup> La prestazione d'uscita in seguito a divorzio e le rendite vitalizie trasferite e accreditate al conto vengono convertite, con gli interessi, in una rendita dell'istituto collettore. L'ammontare della rendita fa riferimento all'avere previdenziale disponibile per l'avente diritto e al tasso di conversione in vigore alla data della conversione.
Rendita trimestrale	<sup>2</sup> Le rendite da compensazione previdenziale sono corrisposte in importi erogati con cadenza trimestrale all'inizio di ciascun trimestre civile.
Inizio del diritto alla prestazione nel corso di un trimestre	<sup>3</sup> Nel caso in cui il diritto alla prestazione inizi nel corso di un trimestre, sarà versato il corrispondente importo parziale.
Liquidazione in capitale	<sup>4</sup> Se l'importo della rendita è inferiore al 10% della rendita dell'età minima per il pensionamento AVS, al posto della rendita sarà corrisposta una liquidazione in capitale.

#### **Art. 9** Termine delle prestazioni

- <sup>1</sup> Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui è deceduto l'avente diritto.
- <sup>2</sup> Al decesso dell'avente diritto non vi sono prestazioni per superstiti.

#### **Art. 10** Interessi di mora

Se la Fondazione eroga con ritardo le prestazioni di rendita, gli interessi di mora sono calcolati secondo il tasso d'interesse LPP.

### **Capitolo 3 Disposizioni finali**

#### **Art. 11** Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento è il domicilio dell'avente diritto o del suo rappresentante in Svizzera o in un paese UE/AELS. In assenza di detto domicilio, le prestazioni di rendita possono essere versate presso la sede della Fondazione. Il pagamento avviene in franchi svizzeri.

#### **Art. 12** Foro competente

In caso di controversia tra la Fondazione e la persona avente diritto, il foro competente è la sede della Fondazione o il domicilio svizzero dell'avente diritto.

#### **Art. 13** Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

**Art. 14** Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del regolamento.

**Art. 15** Entrata in vigore

Il Consiglio di fondazione ha approvato il presente regolamento il 1° dicembre 2017.  
Esso entra in vigore il 1° gennaio 2018.

## Appendice

### Art. 1 Ammontare dei tassi di conversione

I tassi di conversione sono determinati sulla base della tabella seguente:

Età	Uomini e donne
59*	3.3%
60	3.4%
61	3.5%
62	3.7%
63	3.8%
64	4.0%
65	4.2%
66	4.3%
67	4.5%
68	4.7%
69	5.0%
70	5.2%

\*: Età 59 anni valevole solo per le donne

I tassi di conversione di cui sopra, sono riferiti all'età computata in anni e mesi.

### Art. 2 Adeguamento dei tassi di conversione

I tassi di conversione sono fissati dal Consiglio di fondazione. Questi possono essere verificati e adeguati in qualsiasi momento al variare delle condizioni.

### Art. 3 Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca dell'appendice.

### Art. 4 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 1° dicembre 2017. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2018.